

VERBALE DI ACCORDO IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In Milano, in data 22 luglio 2010

tra

la Deutsche Bank S.p.A. (in seguito "la Banca") rappresentata dai Sigg. C. Gonzaga, F. Zambruno, e F. Ponti

e

Le Delegazioni Sindacali

FABI, composta dai Sigg. M. Belfiore, S. Caldara e E. Camisasca

FIBA-CISL, composta dai Sigg. M. Gemelli e M. Piana

FISAC-CGIL, composta dai Sigg. C. Cornelli, L. Santosuosso, M. Bordini, M. Colombo e R. Salzano

UIL.CA, composta dai Sigg. R. De Giovanni, L. Peveri, R. Morra e C. Napolitano

facenti parte di Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e come tali legittimate quali soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs.5.12.2005, n. 252;

premesso che:

- a) in data 21 giugno 2007 fra le Delegazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UILCA e la Banca si è stipulato l'accordo sindacale aziendale in materia di previdenza complementare per la definizione di proposte di modifiche statutarie di adeguamento al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito "l'accordo 21.6.2007") relativamente alla forma pensionistica complementare attuata dal "Fondo Pensione per il Personale della Deutsche Bank S.p.A." (di seguito il "Fondo Pensione");
- b) l'elaborazione e la definizione delle suddette proposte di modifica statutaria, oltre a realizzare l'adeguamento alla suddetta normativa di legge, ha tenuto altresì conto delle raccomandazioni espresse dalla COVIP, ad esito dell'accertamento ispettivo disposto dalla Commissione stessa, con lettera 1.8.2005 trasmessa alle parti della fonte istitutiva con lettera del Presidente del Fondo del 12 ottobre 2005 (allegati sub D ed E all'accordo 21.6.2007);
- c) il testo delle proposte di modifiche statutarie come sopra definito è stato definitivamente approvato dall'Assemblea dell'8 ottobre 2007 e successivamente modificato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione con delibera del 23

FABI

FISAC/CGIL

FIBA/CISL

UILCA/UIL

- aprile 2008 (di seguito "lo Statuto");
- d) in ordine alla disciplina statutaria riguardante gli oneri e le spese amministrative e di funzionamento del Fondo Pensione, le Parti, anche in considerazione delle citate raccomandazioni della COVIP, nell'ambito dell'accordo 21.6.2007, hanno altresì convenuto sull'opportunità di procedere ad una adeguata revisione della stessa in relazione al mutato quadro normativo di riferimento, rilevando peraltro la necessità di dar corso ad approfondimenti al fine di pervenire ad una soluzione condivisa di adeguamento della relativa norma statutaria;
- e) in particolare all'art. 7 dell'accordo 21.6.2007 si era convenuto, con riferimento all'art. 7, comma 1, dello Statuto, di dar luogo ad ulteriori incontri finalizzati ad effettuare gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari – anche con riguardo agli aspetti fiscali - con l'intento condiviso dalle parti di pervenire ad una revisione della sopra citata norma statutaria, in linea con l'impostazione prevista nello schema di Statuto per i Fondi negoziali, emanato dalla COVIP con deliberazione del 31.10.2006, procedendo, a tal fine, ad individuare e quantificare su base annua le spese di cui al citato art. 7, comma 1, comprese quelle relative al personale addetto ancorché non dipendente, per porle a carico della Banca e degli altri datori di lavoro aderenti al Fondo Pensione, determinandone la quota e i relativi criteri di rivalutazione e di revisione;
- f) nel testo allegato sub B all'accordo 21.6.2007 era stato definito, quale parte integrante dell'accordo medesimo, il regime e le modalità di finanziamento/contribuzione a carico dei lavoratori aderenti e delle aziende;
- g) nel testo allegato sub C all'accordo 21.6.2007 era stato altresì definito, quale parte integrante dell'accordo medesimo e con specifico riferimento agli articoli 16, 19, 25 dello Statuto, anche il Regolamento per l'elezione dei Delegati, dei Consiglieri e dei Sindaci e per la revoca dei Consiglieri, in merito al quale le parti hanno condiviso la necessità di procedere ad una ampia revisione anche al fine di introdurre la modalità del voto elettronico;
- h) in data 19 dicembre 2007 è stato sottoscritto tra le parti ulteriore accordo sindacale aziendale in materia di contribuzione alla previdenza complementare che ha introdotto una contribuzione aggiuntiva a quella prevista dal citato allegato B all'accordo 21.6.2007;
- i) con lettera del 14 luglio 2010 il Presidente del Fondo Pensione si è indirizzato alle parti della fonte istitutiva per sollecitarle all'esame e alla eventuale condivisione di una proposta, elaborata dal consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione, da sottoporre ai pensionati che percepiscono una rendita dal Fondo stesso a valere sulle riserve "90" e "91" che contempla la possibilità di risolvere il rapporto con il Fondo tramite la liquidazione della propria posizione, in un'unica soluzione, di un importo in capitale, ovvero, per coloro che non aderissero all'offerta, di mantenere l'erogazione

FABI



ERACOL


FIRATERSI


VILCA/VIL


della propria rendita tramite convenzione con una compagnia assicurativa,

tutto ciò premesso,

ad esito degli incontri di cui al punto e) della premessa, essendo le parti pervenute alla determinazione di procedere alla revisione della disciplina statutaria riguardante gli oneri e le spese amministrative e di funzionamento del Fondo Pensione e, correlatamente, quella riguardante le modalità e la misura minima della contribuzione a carico delle aziende,

si è stipulato il seguente accordo aziendale, dandosi atto che esso ha valore di fonte istitutiva ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 252/2005 in ordine alla forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione.

Art. 1

Le Parti contraenti assumono il testo delle proposte di modifica agli artt. 7 e 8 dello Statuto allegato sub A, fatte salve le eventuali rettifiche di ordine meramente emendativo, quale parte integrante del presente accordo. La nuova disciplina entrerà in vigore dal 1° gennaio 2011.

Art. 2

La Banca si impegna a trasmettere senza indugio il presente accordo al Presidente del Fondo Pensione affinché il testo delle proposte di modifiche statutarie di cui all'Art. 1 sia sottoposto al Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione, per le deliberazioni di competenza ex art. 21, comma 2, lett. i) e art. 37, comma 2, dello Statuto.

Art. 3


Il testo dell'allegato sub B all'accordo 21.6.2007, di cui al punto f) della premessa, viene modificato come segue:

a) viene inserito il seguente comma 2 bis:


2.bis: A carico delle aziende, come definite dall'art. 1 dello Statuto, è posto, inoltre, un contributo annuale complessivo in cifra fissa, nella misura e con i criteri di revisione e rivalutazione stabiliti dalle parti negli artt. 3 e 6 dell'accordo 22 luglio 2010, da versare al Fondo Pensione in un'unica soluzione nel mese di gennaio unitamente alla contribuzione di cui ai punti 1 e 2 che precedono. Tale contribuzione verrà ripartita tra le aziende di cui sopra proporzionalmente al numero di aderenti alle

FAB1



FISNEL/CAU


FIBA/eisc


VILCA/OIL


rispettive dipendenze in forza al 1° di gennaio dell'anno di riferimento.

b) al termine del punto 9 viene aggiunto l'inciso: *con l'esclusione del contributo di cui al punto 2 bis che precede.*

Per il triennio 2011-2013 il contributo annuale complessivo a carico delle "aziende", come definite dall'art. 1 dello Statuto, previsto al comma 2 bis di cui sopra nonché all'art. 8, comma 2, ultimo alinea, del testo allegato sub A del presente accordo, viene quantificato in euro 400.000 all'anno.

Resta altresì confermato il versamento nel mese di gennaio del contributo in cifra fissa stabilito nell'accordo 19.12.2007, richiamato al punto h) della premessa, secondo i criteri e con le modalità di calcolo ivi previsti.

Art. 4

La Banca continuerà, peraltro, a mettere a disposizione del Fondo Pensione i locali, i relativi arredi, le dotazioni strumentali, le utenze (con esclusione di quella telefonica) e l'utilizzo dei sistemi informativi secondo l'assetto in essere.

Art. 5

La Banca, inoltre, entro il mese di dicembre 2010 provvederà ad effettuare il versamento di un contributo straordinario al Fondo Pensione di euro 20.000 a titolo di compensazione dei maggiori oneri sostenuti dal Fondo, in applicazione di quanto previsto all'art. 7, comma 2, dell'accordo 21.6.2007, per gli esercizi 2008 e 2009 rispetto all'esercizio 2007. Per l'esercizio 2010 la Banca sosterrà per intero le spese di cui all'art. 7, comma 1, dello Statuto e, conseguentemente, non si darà luogo ad alcun addebito a carico degli aderenti.

Art. 6

Entro il mese di dicembre 2013 le parti si incontreranno per valutare eventuali revisioni della contribuzione di cui all'art. 3 che precede, in correlazione a significative modifiche nell'entità delle spese complessive a carico del Fondo Pensione che si dovessero prevedere per il triennio successivo, fermo restando che, anche nel caso non si registrassero necessità di revisione, la contribuzione complessiva di cui al suddetto art. 3 verrà comunque rivalutata sulla base della variazione dell'indice ISTAT registrata dal 31.12.2010 al 31.12.2013. Nei trienni successivi si procederà, entro il mese di dicembre dell'ultimo anno di ogni triennio, ad analogha revisione con riferimento alla contribuzione annua complessiva corrisposta nel triennio precedente, ferma restando l'applicazione del

FABI

FISAC/CGU


FISAC/ISL

UILCA/UIL









medesimo criterio di rivalutazione.

Le parti si incontreranno, inoltre, anche nel corso del triennio, su richiesta anche di una sola delle parti, per valutare eventuali incrementi della contribuzione di cui al citato art. 3, a fronte di eventuali nuovi oneri amministrativi derivanti dall'osservanza di nuove normative di legge o regolamentari o comunque da disposizioni di vigilanza che dovessero comportare un costo complessivo superiore al 10% del predetto contributo annuale.

Art. 7

Entro il mese di settembre 2010 le parti procederanno altresì alla revisione del regolamento per l'elezione dei Delegati, dei Consiglieri e dei Sindaci e per la revoca dei Consiglieri di cui all'allegato C dell'accordo 21.6.2007, al fine di introdurre una analoga regolamentazione anche per la votazione delle delibere dell'Assemblea paritetica di cui all'art. 15 dello Statuto e per l'introduzione delle modalità di voto elettronico, da applicare a partire dal prossimo rinnovo delle cariche in scadenza, definendo le relative tempistiche in modo da poter assicurare la nomina degli eletti in rappresentanza degli iscritti e il loro insediamento nelle rispettive cariche dal mese successivo a quello di approvazione del bilancio del Fondo per l'esercizio in cui scadono i mandati.

Art. 8

In merito alla lettera del Presidente del Fondo Pensione 14.7.2010 richiamata al punto i) della premessa, le parti hanno valutato positivamente la proposta e, condividendone gli obiettivi e i presupposti, hanno convenuto di dare mandato al Consiglio di Amministrazione del Fondo per procedere all'effettuazione di una valutazione attuariale finalizzata alla elaborazione di una articolata proposta – da definire in apposito accordo tra le parti - nei limiti patrimoniali degli attuali dettami statutari sulla consistenza delle riserve, da sottoporre ai pensionati di cui al punto i) della premessa, previa condivisione da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione.

Deutsche Bank S.p.A.





Le Delegazioni Sindacali

FABI

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

UILCA





 Lisa Nello

Art. 7 – Spese


1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese direttamente o indirettamente a carico dell'aderente:
 - a) in cifra fissa prelevata dalle contribuzioni, a copertura degli oneri della gestione amministrativa secondo l'ammontare definito annualmente dal Consiglio di amministrazione sulla base di apposito preventivo di spesa;
 - b) in percentuale del patrimonio del singolo comparto, per gli oneri di gestione del comparto stesso;
 - c) costi relativi alla fase di erogazione delle rendite, come definiti nell'inerente convenzione con la Compagnia Assicuratrice.
 - d) costi relativi alle prestazioni assicurative accessorie di cui all'art. 13 bis
2. Il Consiglio stabilisce un costo in cifra fissa per:
 - la gestione delle posizioni dei soggetti fiscalmente a carico degli iscritti;
 - la gestione delle posizioni degli aderenti per i quali siano venuti meno i requisiti di partecipazione, ma non trasferiscano né riscattino la posizione, nonché i casi di cui all'art. 8, comma 9;
 - le anticipazioni di cui all'art. 13 relative ai soggetti di cui ai due alinea precedenti.
3. Le spese ed i costi di cui ai commi precedenti sono evidenziati nella Nota informativa.
4. Il Consiglio di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e costi e li indica nella Nota informativa.
5. Il Consiglio di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI


Art. 8 – Finanziamento/Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico dell'aderente, dell'azienda e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento, anche tacito, del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle aziende e dei lavoratori è stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto. Attualmente tali misure sono le seguenti:

FABI


FASAD


FIBALERSL


VILCA/UIL


- Per i lavoratori iscritti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/1993 a forme pensionistiche complementari risultanti già istituite alla data di entrata in vigore della L. n. 421/1992 (c.d. "vecchi iscritti") la contribuzione commisurata alla retribuzione imponibile ai fini dell'Assicurazione Generale Obbligatoria percepita sino alla liquidazione delle competenze di fine rapporto da parte dell'Azienda, non può essere inferiore:

a) a carico del lavoratore aderente: allo 0,5%;

b) a carico dell'azienda: al 5,5%;

- per gli altri lavoratori (c.d. "nuovi iscritti") la contribuzione, commisurata alla retribuzione assunta per il calcolo del TFR percepita sino alla liquidazione delle competenze di fine rapporto da parte della Banca, non può essere inferiore:

a) a carico del lavoratore aderente: allo 0,5%;

b) a carico dell'azienda: al 2,5% per i lavoratori aderenti con rapporto di lavoro a tempo determinato; al 6% per gli altri lavoratori aderenti di cui al presente comma.

A carico delle aziende, inoltre, un contributo annuale in cifra fissa come stabilito dalla fonte istitutiva (attualmente, l'accordo sindacale del 22 luglio 2010).

3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, secondo le modalità previste dalla fonte istitutiva per quanto riguarda le contribuzioni effettuate tramite il datore di lavoro.

4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.

5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

7. Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto a retribuzione, fermo restando il diritto alla eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo a carico dell'aderente, secondo i criteri stabiliti dal regolamento del Fondo riportato nella Nota informativa, restano sospese, sino al termine del periodo di sospensione, gli obblighi contributivi di cui al precedente punto 2.

8. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12 del Decreto (così detta contribuzione da abbuoni), secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di

FABI

Fime/Con

FIBAPERSL

VILCA/VIC²

amministrazione del Fondo e riportate nella Nota informativa.


9. Il lavoratore può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza ovvero in caso di adesione al fondo di solidarietà, a condizione che, alla data del pensionamento, ovvero della data di decorrenza dell'assegno straordinario del fondo di solidarietà, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

10. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite dal Consiglio di amministrazione con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

11. Le modalità e la misura minima della contribuzione versata dall'aderente nell'interesse dei soggetti fiscalmente a carico, ovvero avvalendosi delle facoltà di cui al comma 9, saranno definite dal Consiglio di amministrazione del Fondo e riportate nella Nota informativa.



FABI


FISME/COU


FIBA/eisc


VILCA/OIL
